



Provincia Autonoma di Trento

Bando per l'affidamento di un contributo pubblico per un progetto di investimento per la realizzazione di infrastrutture per la banda ultralarga nella provincia di Trento

**Misura di sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di
infrastrutture a banda larga**

Regime d'aiuto n. SA.34199 (2012/N) – Italia concernente l'attuazione del "Piano Digitale Banda Ultra Larga", approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2012) 9833 del 18 dicembre 2012.



Premessa

L’art. 1 della legge n. 69 del 2009, dispone che “Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e nel rispetto dell’articolo 4, comma 3, lettera h), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l’adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all’evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese” e che il comma 4 del medesimo articolo prescrive che è attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti infrastrutturali anche attraverso la previsione della stipula di accordi di programma con le regioni interessate.

L’art. 30 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111, dispone che “Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale europea, concernenti il diritto di accesso a internet per tutti i cittadini «ad una velocità di connessione superiore a 30 Mb/s» (e almeno per il 50% «al di sopra di 100 Mb/s»), il Ministero dello sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari di reti e impianti di comunicazione elettronica fissa o mobile, predispone un progetto strategico nel quale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale e di partenariato pubblico - privato, sono individuati gli interventi finalizzati alla realizzazione dell’infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga, anche mediante la valorizzazione, l’ammodernamento e il coordinamento delle infrastrutture esistenti”.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, il 4 giugno 2012, ha notificato alla Commissione europea il “Progetto Strategico Agenda Digitale Italiana: implementare le infrastrutture di rete. Caratteristiche e modalità attuative” (Caso SA.34199 - Strategia digitale italiana) finalizzato alla realizzazione di reti di nuova generazione e la diffusione tra la popolazione di servizi integrati di comunicazione elettronica, in linea con le direttive europee in materia. All’interno del Piano di Azione Coesione è previsto l’ambito strategico “Agenda Digitale”. Relativamente a tale ambito gli interventi sono gestiti dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni per mezzo di specifici Accordi con le Regioni. In considerazione dell’interesse pubblico prevalente le risorse sono messe a



disposizione per la realizzazione degli interventi in coerenza con i regimi d'aiuto nazionale autorizzati dalla Commissione europea.

Il 3 marzo 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato la Strategia italiana per la banda ultralarga e la Strategia per la crescita digitale 2014-2020: obiettivo, colmare il ritardo digitale del Paese rispettivamente sul fronte infrastrutturale e nei servizi, in coerenza con l'Agenda Digitale Europea. Il piano nazionale per la banda ultralarga si propone un mix virtuoso di investimenti pubblici e privati, creando le condizioni più favorevoli allo sviluppo integrato delle infrastrutture di telecomunicazione fisse e mobili, con azioni quali, tra le altre: agevolazioni tese ad abbassare le barriere di costo di implementazione, semplificando e riducendo gli oneri amministrativi; coordinamento nella gestione del sottosuolo attraverso l'istituzione di un Catasto del sotto e sopra suolo; incentivi fiscali e credito a tassi agevolati ed incentivi pubblici per investire nelle aree marginali. Per massimizzare l'efficacia dell'intervento pubblico in rapporto alle risorse disponibili, le aree di intervento sono state divise in quattro modelli o cluster. Ad ognuno di questi cluster, che hanno costi e complessità di infrastrutturazione crescente, corrisponde un modello d'investimento principale.

Secondo la suddivisione del territorio adottata dalla Strategia del Governo, i comuni della Provincia Autonoma di Trento vengono classificati principalmente nei cluster C e D; più specificatamente 66 comuni rientrano nel cluster C e 146 nel cluster D, mentre si rilevano solo 5 comuni appartenenti al cluster B (B1) e nessun comune nel cluster A.

Con l'art. 4 della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 si stabilisce che la Provincia Autonoma di Trento riconosce la dotazione di una infrastruttura di telecomunicazione ad elevate capacità e prestazioni quale strumento indispensabile per il progresso economico e sociale del Trentino nonché per l'innovazione della Pubblica Amministrazione e che la stessa realizza l'infrastruttura di telecomunicazione in larga banda secondo le disposizioni di cui agli articoli 19, 19.1 e 19.2 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.

La Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento con delibera n. 617 di data 13 aprile 2015 ha approvato gli "Indirizzi per lo sviluppo ed il completamento del progetto di infrastrutturazione in banda ultralarga del Trentino intendendo perseguire obiettivi



temporali di copertura più sfidanti per il proprio territorio e proseguire in autonomia i propri piani di infrastrutturazione, sebbene all'interno del solco tracciato di quanto delineato dal Governo. In particolare, considerato che il Trentino ha già una copertura completa per la banda larga fino a 20 Mbps, si è posta l'obiettivo di portare il territorio a evolvere le sue infrastrutture per garantire da 30 a 50 Mbps a tutto il territorio e di garantire connessioni ad almeno 100 Mbps alle utenze aziendali, artigianali e turistiche sparse sul territorio ed agli Istituti Scolastici. L'attuazione del piano di indirizzo provinciale è stata demandata al Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Provincia Autonoma di Trento che si avvale del supporto della società *in-house* Trentino Network srl.

Per quanto riguarda il servizio ad almeno 30 Mbps nelle aree residenziali bianche e remote rientranti nei cluster C e D, il Piano di indirizzo provinciale ha previsto uno stanziamento complessivo di circa 25 milioni di euro per la copertura complessiva del territorio tramite l'assegnazione di un contributo pubblico nella percentuale massima del 70% dell'investimento totale ad un operatore delle telecomunicazioni selezionato mediante gara pubblica, ed un eventuale successivo intervento diretto di realizzazione dell'infrastruttura se la copertura prevista da parte degli Operatori a fronte dell'incentivo pubblico sarà inferiore al target definito (95% delle utenze).

Ai sensi della Delibera n. 617 del 13 aprile 2015 la Provincia Autonoma di Trento ha bandito una consultazione pubblica per acquisire commenti, elementi di informazione e documentazione in merito al Piano di indirizzo per lo sviluppo della banda ultralarga in Trentino. La consultazione si è svolta dal 29 luglio al 16 settembre 2015 ed hanno partecipato 11 Operatori. Dall'analisi delle risposte è emerso un interesse generale a coprire il territorio trentino nel prossimo triennio con servizi a banda ultralarga, con modalità e tempi di erogazione dei servizi molto variabili e che l'interesse prevalente è condizionato alla concessione di un contributo pubblico. Nello specifico, analizzando i piani di copertura a banda ultralarga nel territorio nei prossimi tre anni, è emerso che circa il 30% delle unità immobiliari presenti nel territorio provinciale, ricadenti in 5 comuni e corrispondenti a circa 190 aree individuate da Infratel, sarà oggetto di piani di intervento autonomo da parte di almeno un operatore. In particolare i comuni oggetto di piani privati e quindi esclusi dal presente bando sono: Trento, Rovereto, Riva del Garda, Arco e Pergine Valsugana. Per quanto concerne la restante parte, oltre il 40% delle unità immobiliari



presenti nel territorio provinciale, ricadenti in circa 1.000 aree individuate da Infratel, risulta interessato da piani di intervento di più di un operatore, subordinati alla concessione di un contributo pubblico. Il documento di sintesi sugli esiti della Consultazione pubblica si trovano sul sito <http://www.telecomunicazioni.provincia.tn.it/BUL>.

Dopo gli interventi per colmare il divario digitale di I^a e di II^a generazione la Provincia Autonoma di Trento, attraverso l'Operazione 7.3.1 del Programma di Sviluppo Rurale per la Provincia Autonoma di Trento 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 5377 di data 3 agosto 2015 e con Delibera della Giunta Provinciale n.1487/2015 del 31 agosto 2015, prosegue e rafforza il sostegno per mantenere in connessione le aree rurali con il resto del tessuto territoriale e di conseguenza stimolarne la crescita e promuoverne la sostenibilità socio-economica e ambientale, creando maggiori opportunità per le popolazioni ivi residenti attraverso lo sviluppo di investimenti ed infrastrutture in banda ultralarga (> 30 Mbps o >100 Mbps) in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale.

Nello specifico, l'operazione 7.3.1 promuove l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali della provincia tramite la realizzazione di infrastrutture di grande scala per la diffusione della banda larga ultraveloce. Si tratta della principale sottomisura mediante la quale il FEASR contribuirà all'attuazione dell'OT 2 ed, in generale, alla realizzazione della strategia nazionale per una crescita "intelligente" oltre che alle finalità dell' Agenda Digitale per l'Europa e della strategia Europa 2020. Nello specifico, l'operazione 7.3.1 soddisfa la priorità 6 "Adoperarsi per l'inclusione sociale e lo sviluppo economico delle zone rurali" e la focus area 6c "promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali" – che come da regolamento (UE) n.1305/2013 - assicurano il sostegno del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale alla strategia "Europa 2000".

La Provincia Autonoma di Trento (di seguito PAT) svolgerà i compiti relativi all'attuazione delle procedure per la selezione e il finanziamento di Progetti di Investimento, miranti ad ampliare le opportunità di accesso alla rete e la diffusione e la penetrazione nei territori della banda larga e della banda ultra larga e in particolare:

- i. Valutazione dell'offerta tecnica/economica e del piano economico finanziario.



- ii. Validazione tecnico/economica del progetto selezionato.
- iii. Assegnazione ed erogazione, in seguito a stati di avanzamento, del contributo al Beneficiario selezionato.
- iv. Monitoraggio e verifica dell’avanzamento e dell’attuazione del progetto finanziato.
- v. Monitoraggio e verifica della clausola di claw-back.

Il presente bando è stato dunque predisposto seguendo in gran parte quanto previsto dai bandi di gara (modello C) ad oggi pubblicati da Infratel e rientranti nel piano nazionale approvato dalla Commissione Europea nel 2012, Regime d’aiuto n. SA.34199 (2012/N). Resta inteso che, nel caso di eventuale modifica dell’attuale piano approvato in Commissione Europea, il presente bando è da inquadrarsi all’interno del regime previsto dal Regolamento *General Block Exemption Regulation* (GBER) approvato dalla Commissione Europea il 21 maggio 2014.

In ogni caso la PAT si riserva la facoltà di annullare il presente bando e non procedere con l’assegnazione del contributo nel caso in cui la Commissione Europea apportasse modifiche al regime normativo o regolamentare o esprimesse pareri difformi rispetto allo schema attualmente in vigore.

Sono allegati al presente bando, e ne costituiscono parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

Allegato “A” – “Specifiche Tecniche”, nel quale sono precisati gli obiettivi tecnici ed i livelli di servizio minimi richiesti;

Allegato ”B” – “Aree oggetto dell’intervento”, nel quale sono elencati i comuni e le località oggetto dell’intervento;

Allegato “C” – “PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E RELAZIONE AL PEF (Business Plan)”, nel quale, tra l’altro, si precisano anche gli elementi minimi del piano economico/finanziario;

Allegato “D” – “Schema di Convenzione con il Beneficiario”;

Allegato “E” – “MAPPA delle infrastrutture di Trentino Network”.

DEFINIZIONI



Ai fini del presente documento e, in particolare, ai fini della procedura e del rapporto convenzionale che sarà instaurato con il Beneficiario OPTLC, si intende per:

Infrastrutture NGAN: un insieme di infrastrutture (cavidotti, tubazioni, fibre ottiche pozzetti, armadi di terminazione, etc...) abilitanti per il successivo servizio prestato dagli operatori retail anche con un mix di tecnologie di banda ultralarga di capacità di almeno 30Mbps e in alcuni casi anche di 100 Mbps.

DURATA DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO: periodo temporale, regolato da specifica convenzione, che prenderà avvio dalla data di sottoscrizione di quest'ultima e si concluderà al termine del monitoraggio.

OPTLC: operatore delle telecomunicazioni abilitato alla costruzione di reti di telecomunicazione e iscritto al Registro degli Operatori delle Comunicazioni, ROC.

PROGETTO DI INVESTIMENTO: piano tecnico-economico presentato dall'OPTLC per la costruzione di una infrastruttura NGAN avente lo scopo di garantire il livello di servizi per una rete a banda ultralarga.

SPESE AMMISSIBILI: spese sostenute ai soli fini della realizzazione delle attività previste nel Progetto di investimento dall'OPTLC beneficiario.

1. Oggetto dell'intervento

Oggetto dell'intervento pubblico è la concessione di un contributo ad un Progetto di investimento come definito nell'Allegato A "Specifiche Tecniche" finalizzato alla realizzazione di nuove infrastrutture ottiche passive abilitanti alle reti NGAN in grado di erogare servizi, alle imprese e ai cittadini residenti nelle aree individuate nell'Allegato B.

I Proponenti dovranno contribuire per almeno il 30% all'investimento totale e dovranno esplicitare nei loro piani i costi operativi, gli investimenti infrastrutturali direttamente sostenuti, i ricavi previsti, la penetrazione ipotizzata per i servizi.

Il Progetto di investimento dovrà essere costituito da una parte progettuale e da una parte economico-finanziaria che prefiguri lo sviluppo del mercato (business plan).

Il Proponente OPTLC, in aggiunta alle infrastrutture di nuova realizzazione può includere nel Progetto di investimento infrastrutture proprie già esistenti ovvero acquisite (anche in modalità IRU) da terzi, pur rimanendo ferma la sua responsabilità nell'assolvimento di tutti gli obblighi assunti con la Convenzione.



I beni acquistati, finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazioni, e la stessa infrastruttura resteranno di proprietà del Beneficiario OPTLC che si impegna a mantenerne la proprietà per almeno sette anni a decorrere dalla data di approvazione da parte del concedente del report finale per la verifica tecnico-amministrativa finalizzata all'erogazione del saldo del contributo.

Il Beneficiario OPTLC si impegna, inoltre, a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse e si impegna a dare accesso a tutte le infrastrutture oggetto di contributo pubblico alle condizioni tecniche ed economiche definite dall'AGCOM pena la restituzione del contributo stesso.

Sarà ammessa la presentazione di un solo progetto da parte di ciascun Proponente.

Al fine di assicurare il pieno rispetto degli obblighi di accesso effettivo all'infrastruttura incentivata, sono previsti obblighi di separazione contabile per il Beneficiario OPTLC con obblighi di trasparenza sulla localizzazione delle infrastrutture e sul loro effettivo utilizzo. Le aree di interesse sono riportate in allegato B "Aree oggetto dell'intervento".

I lavori per la realizzazione dell'infrastruttura avranno una durata massima pari a 24 (ventiquattro) mesi dalla stipula della convenzione con il Beneficiario.

Il Proponente si obbliga al rispetto di tutte le norme comunitarie con particolare riferimento agli obblighi di comunicazione.

2. Soggetti che possono presentare domanda di concessione del contributo

Possono presentare domanda di concessione del contributo i soggetti, singoli o riuniti, aventi sede in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea.

I soggetti riuniti potranno presentare domanda in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), Consorzio o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), anche non ancora costituiti. In caso di partecipazione in forma di RTI, Consorzio o GEIE non ancora costituiti, la domanda di concessione del contributo deve essere sottoscritta dai titolari o



legali rappresentanti di tutti i soggetti associati o consorziati o costituenti il GEIE e contenere, per il caso di assegnazione del contributo, l'impegno a formalizzare il raggruppamento, il GEIE o il Consorzio entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della intervenuta verifica positiva di tutti i requisiti dopo l'assegnazione del contributo. E' fatto divieto di presentare domanda in più di un RTI o consorzio o GEIE, oppure anche in forma individuale qualora ne venga presentata una quale membro di RTI o consorzio o GEIE.

E' fatto altresì divieto di presentare domande da parte di Proponenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e/o per i quali si accerti, sulla base di univoci elementi, la riconducibilità dei progetti medesimi ad un unico centro decisionale; l'inosservanza comporta l'esclusione di tutti gli operatori coinvolti nella violazione del predetto divieto.

Il Proponente, singolo o riunito, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle proposte, dovrà possedere, pena l'esclusione, tutti i requisiti di seguito elencati, e precisamente:

- a) essere titolare di licenza individuale o autorizzazione generale per la fornitura di accesso alle reti di telecomunicazioni ai sensi del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, ovvero di equivalenti autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza;
- b) essere iscritto al ROC (registro degli operatori di telecomunicazioni) o equivalente iscrizione per le imprese estere;
- c) non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006;
- d) aver progettato infrastrutture di telecomunicazioni nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando il cui valore, anche cumulato, sia pari ad almeno 10 milioni di Euro;
- e) essere in possesso dei requisiti previsti dal codice degli appalti per la costruzione di opere pubbliche in relazione all'importo delle opere da realizzare previste dal progetto di investimento;
- f) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili di cui al DPCM del 23 maggio 2007;



g) non essere in situazione di difficoltà di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 2004/C244 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C244 del 1° ottobre 2004.

I requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti per tutta la durata del progetto di investimento.

Relativamente al requisito di cui alla lettera d), si precisa che il Proponente dovrà dimostrare il possesso di tale requisito attraverso la propria struttura di progettazione interna. In alternativa il Proponente potrà riunirsi in raggruppamento verticale con un progettista o società di progettazione in possesso del requisito suddetto come precisato di seguito. In assenza di tali requisiti, il Proponente dovrà specificare nella domanda che procederà all'affidamento dei servizi a terzi in possesso del relativo requisito nel rispetto dell'art. 32, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006.

Relativamente al requisito di cui alla lettera e), si precisa che il Proponente dovrà dimostrare il possesso di tale requisito attraverso la propria struttura. In alternativa il Proponente potrà riunirsi in raggruppamento verticale con una impresa in possesso del requisito suddetto, come precisato di seguito. In assenza di tali requisiti, il Proponente dovrà specificare nella domanda, che procederà all'affidamento dei lavori a terzi in possesso del relativo requisito nel rispetto dell'art. 32, lettera d) del D.Lgs. n. 163/2006.

Soggetti riuniti

In caso di presentazione di domanda di concessione del contributo da parte di più operatori economici deve essere individuato il soggetto capogruppo, che assume la responsabilità del coordinamento e della realizzazione di tutte le attività previste dal presente Bando responsabile in solido nei confronti del Concedente.

La domanda di concessione del contributo da parte di più operatori economici che svolgono le medesime attività di progettazione, realizzazione e gestione dell'infrastruttura (raggruppamenti orizzontali) comporta la responsabilità solidale nei confronti del Concedente di tutte le imprese per l'adempimento degli obblighi di cui al presente Bando e per l'obbligo di restituzione del contributo in caso di revoca totale o parziale dello stesso.



La domanda di concessione del contributo da parte di più operatori economici riuniti, dei quali il soggetto mandatario o l'impresa capofila svolge l'attività di coordinamento dell'intervento e di gestione della rete, mentre gli altri operatori economici svolgono solo le attività di progettazione e/o realizzazione della rete (raggruppamenti verticali), comporta la responsabilità solidale nei confronti del Concedente del soggetto mandatario o capofila per l'adempimento degli obblighi di cui al presente Bando e per l'obbligo di restituzione del contributo in caso di revoca totale o parziale dello stesso, mentre i mandanti incaricati solo dell'esecuzione di una parte delle attività assumono responsabilità nei confronti del Concedente limitatamente all'obbligo esecuzione delle attività di rispettiva competenza.

In caso di soggetti riuniti in raggruppamento orizzontale, tutte le imprese partecipanti (al RTI, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE) devono possedere i requisiti indicati alle lettere sopraindicate, salvo quanto di seguito precisato.

I requisiti economici di cui alle lettere d) ed e) devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 60%; la restante percentuale deve essere o posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate. Qualora il raggruppamento non sia in possesso di uno o di entrambi i requisiti di cui alle lettere d) ed e) dovrà specificare che procederà all'affidamento dei servizi di progettazione e/o dei lavori a terzi in possesso del relativo requisito nel rispetto dell'art. 32, lettera d) del D.Lgs. n. 163/2006 e/o dei servizi, nel rispetto dell'art. 32, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006.

In caso di soggetti riuniti in raggruppamento verticale, tutte le imprese partecipanti (al RTI, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE) devono possedere i requisiti indicati alle lettere, c), f) e g). La mandataria o impresa capogruppo dovrà possedere i requisiti di cui alle lettere a) e b).

I requisiti economici di cui alle lettere d) ed e) devono essere posseduti da una delle imprese facenti parte del raggruppamento o da una impresa consorziata.

Il Concedente si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai Proponenti: a tal fine, oltre a procedere, ove possibile, alla verifica d'ufficio, potrà comunque chiedere direttamente al Proponente OPTLC il deposito (a pena di esclusione dalla procedura) dei documenti/certificati comprovanti quanto dichiarato.



3. Durata del progetto - Fasi temporali

Il progetto avrà inizio a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione e si concluderà al termine del periodo di monitoraggio per l’applicazione dell’eventuale recupero della sovracompensazione definitiva, decorso tale termine permarranno gli obblighi di garanzia dell’accesso wholesale agli altri operatori. Di seguito si riportano le fasi del progetto:

Fase ante realizzo - L’Autorità con delibera n. 155/14/CONS allegato A ha definito i “Requisiti tecnici dei cabinet multi-operatore adiacenti a quelli di TI” e le linee guida per la realizzazione di un cabinet multi-operatore. Per ottemperare alle indicazioni e favorire la competizione sui servizi, ma al contempo minimizzare gli investimenti, si ritiene di inserire nel bando l’obbligo per l’aggiudicatario di istituire una consultazione rivolta a tutti gli Operatori allo scopo di verificare “l’interesse vincolante” ad offrire servizi nelle aree oggetto del progetto.

Sulla base di queste indicazioni gli armadi Multi-Operatore (MO) verranno acquisiti direttamente dal Concedente (o per il tramite di una società controllata) e verranno forniti all’aggiudicatario per la messa in opera. Gli armadi MO non entrano nei costi ammissibili e restano di proprietà del Concedente.

In particolare l’aggiudicatario dovrà formulare un quesito in merito alla volontà degli Operatori di attivare servizi nelle aree oggetto d’intervento nell’arco dei 24 mesi successivi alla data della firma della Convenzione.

Le indicazioni fornite saranno vincolanti e accompagnate da idonea fidejussione (Intestata al Concedente) a copertura dei costi che il Concedente andrà a sostenere per l’acquisizione degli Armadi Multi-Operatore.

La lettera di invito alla consultazione con relativo quesito dovrà essere veicolata entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione di aggiudicazione a tutti gli Operatori con indicazione di risposta entro 60 giorni. Le risposte avranno validità solo se accompagnate da sottoscrizione di un apposito “accordo di intenti” corredato di Fidejussione e contenente le modalità di pagamento degli armadi. Il corrispettivo verrà calcolato nella stessa proporzione dell’assegnazione del presente bando (es. nel caso di 30% di oneri a carico del aggiudicatario l’armadio sarà quotato al 30% del costo di



acquisizione a carico dell'Operatore richiedente). Le risposte ottenute verranno veicolate entro ulteriori 15 giorni al Concedente che provvederà ad attivare la fornitura. Al completamento dei lavori di infrastrutturazione scatterà una ulteriore verifica di fabbisogni. Il Beneficiario dovrà quindi formulare un secondo quesito in merito alla volontà degli Operatori di attivare servizi nelle aree oggetto d'intervento, con le tempistiche che verranno indicate dal Concedente innescando l'iter con le stesse modalità descritte in precedenza.

I lavori per la realizzazione dell'infrastruttura di accesso per l'attivazione dei servizi dovranno avere una durata non superiore a 24 mesi, decorrenti dalla data di stipula della Convenzione. Entro tale termine e comunque non oltre il 30 giugno 2018, il Beneficiario OPTLC si obbliga a presentare al Concedente lo stato finale delle opere realizzate e il report finale per la verifica tecnico-amministrativa finalizzata all'erogazione del saldo del contributo.

Al termine della fase realizzativa (al più tardi 24 mesi) verrà operata una verifica sulle spese ammesse realmente sostenute (claw-back - costi realizzo). Nel caso le medesime siano uguali o superiori a quelle dichiarate nel business plan nulla sarà dovuto dall'Ente erogante al Beneficiario selezionato oltre a quanto già convenuto. Nel caso le medesime siano inferiori a quanto previsto dal business plan il Beneficiario selezionato avrà l'obbligo di utilizzare la rimanenza per estendere la rete sul territorio. A tale scopo sarà tenuto a presentare, entro 15 giorni dalla data di accertamento dello scostamento di spesa, un piano di estensione con la relativa tempistica di implementazione. Detto progetto aggiuntivo, in ogni caso, non potrà superare i 90 giorni di realizzazione.

Gli obblighi di mantenimento della proprietà dell'infrastruttura si estendono per 7 anni dalla data di approvazione da parte del concedente del report finale per la verifica tecnico-amministrativa finalizzata all'erogazione del saldo del contributo, fermo restando l'obbligo per il Beneficiario e dei soggetti eventualmente subentrati nella proprietà della rete, di fornire accesso in modalità wholesale agli elementi dell'infrastruttura passiva per tutta la durata della vita utile degli stessi. In caso di vendita dell'infrastruttura all'interno del periodo di monitoraggio verrà introdotto un ulteriore calcolo per il



recupero della sovra compensazione (claw-back), così come indicato al successivo punto 18 (Recupero del contributo).

Il periodo di monitoraggio per l'applicazione dell'eventuale recupero della sovra compensazione (claw-back) si estende dalla data di approvazione da parte del concedente del report finale per la verifica tecnico-amministrativa finalizzata all'erogazione del saldo del contributo fino ad un massimo di 156 mesi, secondo quanto proposto dal Beneficiario nel Business Plan.

4. Contributo

L'importo massimo del contributo finanziato, è pari a euro 12.571.000,00 (dodicimilionicinquecentosettantunomila/00) su fondi FEASR, del quale il 42,980% è finanziato dall'Unione Europea, il 39,914% dallo Stato italiano ed il 17,106% dalla PAT.

La concessione del contributo è volta alla copertura del deficit di mercato (c.d. market failure), a compensazione del mancato rientro della redditività delle spese sostenute nel periodo dichiarato dal Beneficiario. In ogni caso esso non potrà superare né l'importo massimo sopraindicato, né il 70% (settanta per cento) delle spese ammissibili.

5. Contenuto della Proposta di progetto di investimento

Il Progetto di investimento dovrà essere costituito da un documento progettuale (da inserire nella busta "B: OFFERTA TECNICA") e da uno economico-finanziario - business plan - (da inserire nella busta "C: OFFERTA ECONOMICA"), e dovrà essere redatto tenendo conto delle indicazioni previste nel bando, dei requisiti tecnici di cui all'Allegato "A" e delle aree oggetto di intervento indicate all'Allegato "B".

Tutti i documenti ed i testi che formano il Progetto di investimento dovranno essere redatti in lingua italiana.

Eventuali documenti emessi da Autorità appartenenti a Paesi diversi dall'Italia dovranno essere accompagnati da traduzione giurata in lingua italiana.

Viene di seguito riportato l'indice minimo obbligatorio del progetto:

5.1) OFFERTA TECNICA



PREMESSA *“Infrastrutture utilizzate”*

- Dichiarazione sulle infrastrutture utilizzate
- Documento tecnico cartografico riportante la mappatura delle infrastrutture utilizzate o in alternativa documento sulle modalità di reperimento delle informazioni in modalità digitale (portali, sistemi cartografici georeferenziati, o altro sistema). Il documento dovrà contenere le informazioni e le modalità di accesso al dato (richiesta password indirizzi web etc.)

CAPITOLO 1 *“Quadro territoriale”*

par.1.1 “Caratteristiche morfologiche dei territori”

par.1.2 “Contesto socio economico”

par.1.3 “Struttura economico produttiva”

par.1.4 “Potenzialità delle infrastrutture esistenti”

CAPITOLO 2 *“Proposta di progetto”*

par.2.1 “Architettura logica e fisica” (specificare eventuali integrazioni con reti esistenti)

par.2.2 “Dimensionamento della rete offerta”: con la definizione dei criteri di dimensionamento delle infrastrutture per assicurare gli obiettivi derivanti dall’ Agenda Digitale Europea 2020.

par.2.3 “Aree coperte rispetto all’allegato B e percentuale di popolazione raggiunta”

par.2.4 “Tempi e modalità di esecuzione del progetto”: descrizione dell’organizzazione di lavoro necessario per garantire il rispetto dei termini di completamento della realizzazione delle infrastrutture

par.2.5 “Mercato potenziale, copertura potenziale e livello di penetrazione del servizio”

par.2.6 “Modalità di fornitura del Servizio di accesso wholesale alle infrastrutture”: modalità di erogazione del servizio agli operatori e SLA

par.2.7 “Piano di Manutenzione”

par.2.8 “Soluzioni migliorative”

par.2.9 “Obblighi di comunicazione e trasparenza”: definizione di un modello elettronico di documentazione cartografica delle infrastrutture oggetto dell’incentivo (catasto digitale dei cantieri e delle infrastrutture geo referenziate), definizione della modalità di condivisione della comunicazione con la PAT.



5.2) OFFERTA ECONOMICA

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E RELAZIONE AL PEF (Business Plan)

I contenuti e le prescrizioni con cui realizzare questo documento sono riportate nell'allegato C.

6. Spese Ammissibili

Le spese ammissibili al rimborso sono quelle, al netto dell'ammontare relativo all'IVA, relative ai costi di investimento ed operativi descritti nel Business Plan e realizzati successivamente alla stipula della Convenzione, nonché le spese di progettazione sostenute a decorrere dalla pubblicazione del Bando. Le voci di costo possono aggregare più attività, ma deve essere data chiara indicazione dei criteri utilizzati.

Costi eleggibili:

- opere di ingegneria civile quali condotti e altri elementi della rete (quali fibra spenta, adeguamento di armadi di strada, palificazioni, tralicci, antenne, ecc.), anche in sinergia con altre infrastrutture presenti nel sotto e sopra suolo (distribuzione energetica, illuminazione pubblica, acqua, reti fognarie, ecc.);
- creazione di nuove infrastrutture a banda ultralarga, comprese le infrastrutture di backhaul e gli impianti al suolo (sistemi fissi wireless terrestri);
- aggiornamento delle infrastrutture a banda ultralarga esistenti (ad esempio, per ottenere una maggiore affidabilità, velocità, capacità e una migliore qualità del servizio, ecc.) ed eventuali canoni (IRU) per l'utilizzo di infrastrutture esistenti;
- installazione di elementi della rete e dei relativi servizi;
- sistemi software e attrezzature tecnologiche;
- spese generali, limitate al massimo al 12 % dell'intervento (incluso spese tecniche di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza ed imprevisti derivanti da cause di forza maggiore che non dipendono dalla volontà dell'operatore Beneficiario).

7. Modalità di presentazione della Proposta di progetto di investimento

Per essere ammesso alla procedura, il proponente dovrà far pervenire, con le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando specificamente a:

Provincia Autonoma di Trento



APAC, Servizio Appalti, Ufficio Gare
Trento, Via Dogana n. 8

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 marzo 2016

un **UNICO PLICO** chiuso con le seguenti modalità:

- **sigillato sui lembi di chiusura** dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della ragione sociale/denominazione dell'Impresa proponente (nel caso di associazione temporanea di imprese la scritturazione o stampigliatura potrà essere effettuata anche solo da un'impresa costituente l'associazione temporanea di imprese).

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, la commissione di valutazione, nominata dopo la scadenza del termine sopra indicato, ammetterà il proponente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza della proposta a causa della non integrità del plico.

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla procedura.

Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla procedura.

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi pre incollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di **sigillare gli stessi** con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto.



Sull’esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale/denominazione del proponente e la seguente dicitura:

“AFFIDAMENTO DI UN CONTRIBUTO PUBBLICO PER UN PROGETTO DI
INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA BANDA
ULTRA LARGA NELLA PROVINCIA DI TRENTO”.

Si precisa che costituisce **CAUSA DI ESCLUSIONE** dalla procedura la mancata indicazione sull’esterno del plico del riferimento alla procedura in oggetto, ovvero l’apposizione di un’indicazione totalmente errata o generica tale da rendere impossibile l’individuazione del plico come contenente la proposta per la procedura in oggetto.

Detto plico dovrà contenere rispettivamente:

7.1) una busta chiusa, recante la ragione sociale del proponente e la dicitura “**BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**”, contenente:

- A. **LA DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E LA DICHIARAZIONE / DOCUMENTAZIONE** di cui al paragrafo 7.1.1.;
- B. **il DEPOSITO CAUZIONALE** di cui al paragrafo 7.1.2.;
- C. **la EVENTUALE DOCUMENTAZIONE** di cui al paragrafo 7.1.3.;

7.2) una busta, sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante la ragione sociale del proponente e la seguente dicitura “**BUSTA B: OFFERTA TECNICA**” e contenente a sua volta la proposta tecnica di cui al precedente paragrafo 5.1, da presentarsi **A PENA DI ESCLUSIONE**;

7.3) una busta, sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante la ragione sociale del proponente e la dicitura “**BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA**” e contenente a sua volta il piano economico finanziario di cui al precedente paragrafo 5.2, da presentarsi **A PENA DI ESCLUSIONE**.

Per la redazione dell’offerta tecnica ed economica si rinvia alle indicazioni di cui ai successivi paragrafi.

Il plico deve pervenire in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;



- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, all'Ufficio gare – Via Dogana, 8 – 1^a piano, stanza 101, il quale ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30);
- mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, all'Ufficio gare – Via Dogana, 8 – 1^a piano, stanza 101, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30). In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla procedura, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti a inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi dall'Ufficio sopra specificato.

Il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla procedura le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le proposte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

Al fine di consentire la nomina della Commissione DI VALUTAZIONE, la data e l'ora della prima seduta PUBBLICA verranno pubblicate sul sito internet <http://www.appalti.provincia.tn.it> e comunicate mediante e-mail/PEC o Fax ai proponenti sulla base degli indirizzi e dei dati ricavabili sul plico contenente la proposta.



L'Amministrazione darà comunicazione delle successive sedute a tutti i proponenti ammessi mediante PEC.

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute pubbliche.

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti – in attuazione del Piano Anticorruzione della Provincia 2015-2017 - **ESCLUSIVAMENTE** per iscritto, a mezzo PEC o fax, all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio gare, via Dogana, n. 8 – 38122 TRENTO (**indirizzo PEC serv.appalti@pec.provincia.tn.it** - fax.: 0461/496422).

Le risposte saranno fornite almeno **6** giorni prima della scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione della proposta a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile.

Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di interesse generale e le informazioni di interesse generale, saranno pubblicate sul sito internet (**www.appalti.provincia.tn.it**), almeno **6** giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle proposte.

Eventuali integrazioni/rettifiche agli atti della procedura, nonché le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul medesimo sito. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex-dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.



In caso di violazione di tale disposizione è prevista la **NULLITÀ** dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento i proponenti si impegnano a non ricercare il contatto "confidenziale" con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il direttore dell'Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente all'espletamento della procedura, i componenti della commissione di valutazione, nonché il dirigente, il direttore e il tecnico referente della struttura/ente per conto della quale viene esperita la procedura.

7.1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La dichiarazione/documentazione richiesta ai successivi paragrafi 1, 2, 3 e 4, ed eventualmente qualora dovuta, di cui ai paragrafi 5, 6 e 7, dovrà essere inserita in un'apposita busta denominata **BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**, chiusa con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla BUSTA B contenente l'offerta tecnica ed alla BUSTA C contenente l'offerta economica.

7.1.1 DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E DICHIARAZIONE

All'interno della BUSTA A deve essere prodotta la **domanda di concessione del contributo e la seguente dichiarazione**, resa dal Legale rappresentante dell'Impresa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, **utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente bando**, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di identità dello stesso, attestante:

- 1.a che l'impresa è in possesso di licenza individuale o autorizzazione generale per la fornitura di accesso alle reti di telecomunicazioni ai sensi del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, ovvero di equivalenti autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità dello Stato di appartenenza;



- 1.b che l'impresa è iscritta al ROC (Registro degli operatori di telecomunicazione) o equivalente iscrizione per le imprese straniere;
- 1.c che l'impresa ha progettato infrastrutture di telecomunicazioni, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, di valore anche cumulato pari ad almeno 10 (dieci) milioni di Euro attraverso la propria struttura di progettazione interna, ovvero che presenta la proposta in associazione con un progettista o società di progettazione da indicarsi nominativamente, ovvero di voler procedere all'affidamento dei servizi a terzi in possesso del relativo requisito nel rispetto dell'art. 32, lettera e), del D.Lgs. n. 163/2006;
- 1.d che l'impresa è in possesso dei requisiti previsti dalla Legge per la costruzione di opere pubbliche in relazione all'importo delle opere da realizzare previste dal proprio progetto di investimento, ovvero che presenta la proposta in associazione con un'impresa in possesso del suddetto requisito, da indicarsi nominativamente, ovvero di voler procedere all'affidamento dei lavori a terzi in possesso del relativo requisito nel rispetto dell'art. 32, lettera d), del D.Lgs. n. 163/2006;
- 1.e che l'impresa non rientra tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili di cui al DPCM del 23 maggio 2007;
- 1.f che l'impresa non è in situazione di difficoltà di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 2004/C244 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C244 del 1° ottobre 2004;
- 2. il possesso dei requisiti di ordine generale** di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, **con l'obbligo di indicare -specificando gli estremi del provvedimento e le fattispecie di reato ascritte- TUTTE le sentenze di condanna** passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale



riportate da tutti i soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. attualmente in carica nonché, per quanto a propria conoscenza, dai soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando (ivi compresi gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso eventuali società incorporate o società fuse in nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo), **ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, con indicazione delle eventuali misure di completa ed effettiva dissociazione adottate dall'impresa nei confronti dei medesimi soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando che hanno riportato i sopra citati provvedimenti.**

Le dichiarazioni attestanti il possesso dei suddetti requisiti e tutte le eventuali condanne riportate, dovranno essere rese **singolarmente** da ciascuno dei soggetti sopra individuati, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B), **qualora il legale rappresentante NON abbia conoscenza:**

- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter),
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 siano state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

3. in ordine al requisito di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006:

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato la proposta autonomamente,

(oppure, una delle seguenti alternative)



di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al proponente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato la proposta autonomamente;

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al proponente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato la proposta autonomamente.

Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. **il proponente dovrà obbligatoriamente dichiarare - specificando gli estremi del provvedimento e le fattispecie di reato ascritte - tutte le sentenze di condanna** passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c), ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione.

Il proponente non è tenuto a indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti **cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, a dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.

In caso di **incorporazione** o **fusione societaria**, il proponente (incorporante, o risultante dalla fusione) dovrà presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 163/2006 anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata o le società fusei nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo. Resta ferma la possibilità di dimostrare la dissociazione.

Si precisa che in caso di società con due soci partecipanti al 50%, il proponente dovrà presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m ter) del D.Lgs. n. 163/2006 con riferimento ad entrambi i soci. In caso di società con tre soci, il proponente dovrà presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m ter) del D.Lgs. n. 163/2006 con riferimento al socio partecipante almeno al 50%.

L'Amministrazione provvede ad escludere automaticamente nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p, per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell'articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati:

partecipazione a un'organizzazione criminale (associazione per delinquere – art. 416 c.p. associazione di stampo mafioso – art. 416 bis c.p.);

corruzione (art. 319 c.p.);

frode che lede gli interessi della Comunità europea (malversazione art. 316 bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche art. 316 ter c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis c.p., indebito conseguimento di



contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898);
riciclaggio (art. 648 bis c.p.).

Qualora l'Amministrazione riscontri sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione per fattispecie di reato diverse da quelle sopra indicate, procederà a verificare l'incidenza del reato sull'affidabilità morale e professionale nei confronti dell'impresa aggiudicataria.

Qualora, in sede di verifica dei requisiti di ordine generale, si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione, riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) identificati dall'Amministrazione mediante visura del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., si procederà **all'ESCLUSIONE** del proponente per falsa dichiarazione, ai sensi ed agli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 e con le ulteriori conseguenze previste dall'art. 38, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006.

Qualora il proponente, a supporto della dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, **si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14.11.2002, n. 313** (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a differenza del certificato generale ex art. 24 o di quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.

Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006, costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (attualmente pari ad € 10.000,00).

Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. Nel caso in cui, nel corso delle verifiche in capo all'aggiudicatario, pervenga dall'Ente previdenziale competente un DURC irregolare, l'Amministrazione valuterà discrezionalmente la definitività della violazione secondo gli elementi indiziari (indicativi e anche da bilanciare tra loro) individuati nella deliberazione della Giunta provinciale n. 561/2015, ed in particolare:

- la circostanza che il proponente abbia regolarizzato la propria posizione contributiva prima che il Concedente abbia avviato il relativo procedimento di contestazione finalizzato all'esclusione dalla procedura o all'annullamento dell'aggiudicazione;
- la circostanza che il proponente, entro 15 giorni dalla eventuale conoscenza del DURC negativo, abbia pagato la somma dovuta;
- la circostanza che il proponente abbia pagato la somma dovuta ancor prima della comunicazione di esito della procedura;



- la circostanza che il proponente sia o meno "recidivo" circa l'inadempimento degli oneri contributivi;
- la circostanza che il mancato pagamento sia dipeso da attività altrui (ad es. mancato o ritardato pagamento della banca delegata, nonostante la presenza di liquidità sul conto corrente del proponente/aggiudicatario).

I soggetti di cui all'articolo 47, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del medesimo decreto, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006, il Concedente esclude i proponenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dell'offerta economica.

4. che l'impresa ha piena e completa conoscenza di tutte le clausole contenute nel bando e relativi allegati accettandole senza riserva alcuna;
5. (*eventuale* in caso di Raggruppamento di Impresa): dovrà essere indicato l'**elenco delle Imprese** che costituiranno il raggruppamento, l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, le parti del progetto che verranno svolte da ciascuna impresa nonché l'**assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
6. (*eventuale* in caso di Consorzio)
 - (*se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/06*) l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 37, comma 7 del D.Lgs. 163/06;
 - (*se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/06*): l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 5 del D.Lgs. 163/06, qualora il consorzio non intenda partecipare in proprio;
 - (*se consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/06*): l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;
 - (*se consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito di cui all'art. 34, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/06*): l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, nonché



l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici;

7. (eventuale in caso di G.E.I.E.): dovranno essere indicate le Imprese facenti parte del G.E.I.E.;

In caso di impresa singola (o consorzio di cui all'art. 34, comma 1 lett. B e C del D.Lgs. n. 163/2006) la dichiarazione di cui al presente paragrafo 7.1.1 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o di suo procuratore).

In caso di raggruppamento temporaneo la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

In caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc. (art. 34, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/06) la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa consorziata e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

È in facoltà del proponente produrre, in sostituzione di una o più delle parti della dichiarazione su indicata, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

Ai sensi dell'art. 40 del DPR 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.



Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Le dichiarazioni sostitutive, se redatte in una lingua diversa dall'Italiano, dovranno essere corredate da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata dalla Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Imprese di tipo orizzontale** ciascuna impresa associata dovrà rendere la dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) attestante quanto previsto dal presente paragrafo 7.1.1., punti 1, 2, 3, 4, (eventualmente, se ricorre il caso) 5, (eventualmente, se ricorre il caso) 6.

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Imprese di tipo verticale** ciascuna impresa associata dovrà rendere la dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) attestante quanto previsto dal presente paragrafo 7.1.1, punti 1.e), 1.f), 2, 3 e 4, (eventualmente, se ricorre il caso) 5, (eventualmente, se ricorre il caso) 6. La capogruppo dovrà rendere anche la dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante della stessa o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) di cui ai punti 1.a) e 1.b), mentre la dichiarazione inerente i requisiti di cui ai punti 1.c) e 1.d) dovrà essere resa dall'impresa in possesso dei relativi requisiti (ed essere sottoscritta dal legale rappresentante della stessa o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa).

In caso di **consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E.**, il consorzio ex art. 2602 c.c. e le imprese consorziate indicate in sede di offerta, il G.E.I.E. e le imprese facenti parte del G.E.I.E. indicate in sede di offerta dovranno rendere la dichiarazione (sottoscritta dal



legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l’impresa) attestante quanto previsto dal presente paragrafo 7.1.1, punti 1, 2, 3, 4, (eventualmente, se ricorre il caso) 5, (eventualmente, se ricorre il caso) 6.

In caso di Raggruppamento di Imprese **dovranno essere indicate** dalla mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, **le parti del progetto che verranno svolte da ciascuna impresa.**

In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. non ancora costituito, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere resa singolarmente da ciascuna impresa che andrà a costituire il consorzio (sottoscritta da ciascun legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente le stesse) e dovrà contenere altresì **l’impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.**

Ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, per la presentazione della proposta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l’Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del **mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura.**

Per il contenuto del mandato, si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo paragrafo 7.1.3.

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l’offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Qualora l’atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla procedura, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la



dichiarazione contenente l’impegno a conformarsi alla disciplina dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

7.1.2 GARANZIA A CORREDO DELLA PROPOSTA DI PROGETTO DI INVESTIMENTO

All’interno della “BUSTA A – Documentazione Amministrativa” deve essere prodotta la documentazione in originale comprovante la costituzione di una garanzia pari al 15% dell’importo massimo del contributo previsto dal Concedente, pari ad 12.571.000,00 (dodicimilionicinquecentosettantunomila/00). La garanzia copre la mancata sottoscrizione della convenzione per fatto imputabile al Beneficiario OPTLC e la sussistenza dei requisiti dichiarati. Nel caso in cui la mancata sottoscrizione, imputabile al Beneficiario OPTLC (anche in dipendenza del difetto dei requisiti dichiarati), dovesse cagionare un danno superiore all’importo di cauzione, resta salva la facoltà del Concedente di agire per risarcimento del maggior danno. Nei confronti del Beneficiario OPTLC, la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione della Convenzione. Per gli altri Proponenti, il Concedente, provvederà in sede di comunicazione dell’esito della procedura a svincolare la garanzia presentata e a restituire il titolo, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni dalla approvazione dell’assegnazione del contributo. La garanzia, a scelta del Proponente OPTLC, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La garanzia dovrà riportare, quale oggetto, la dicitura “Garanzia a corredo del progetto di investimento - Modello C BUL Trentino”.

Nel caso di RTI, Consorzi o GEIE non costituiti al momento della partecipazione la garanzia deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte l’RTI o Consorzio o GEIE, oppure intestata alla impresa dichiarata capofila con l’indicazione esplicita che la medesima è stata stipulata a garanzia della osservanza di tutte le norme di cui al presente disciplinare, anche da parte di tutte le altre imprese facenti parte dell’RTI, del Consorzio o del GEIE. La garanzia deve recare la firma del legale rappresentate dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione ovvero di soggetto abilitato a rilasciarla e deve essere accompagnata da una copia semplice del documento di identità del sottoscrittore.



La garanzia deve avere una durata di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione della Proposta. Inoltre, la garanzia deve:

- prevedere espressamente che il garante si impegna a risarcire il Concedente in caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto imputabile all'assegnatario;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 1 e 2, del codice civile;
- prevedere espressamente la sua operatività su semplice richiesta scritta del Concedente entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa;
- prevedere espressamente l'impegno del garante di rilasciare la garanzia definitiva per la corretta esecuzione del progetto di investimento, di cui al successivo paragrafo 12.

7.1.3. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI.

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla procedura riunite in Raggruppamento temporaneo già costituito, devono produrre, all'interno della BUSTA A, tramite l'impresa capogruppo:

A) **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla procedura si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della procedura oggetto del presente bando;
- che la proposta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso, nel caso di r.t.i. orizzontale, mentre nel caso di r.t.i. verticale determina la responsabilità delle imprese mandanti per le parti da esse assunte e la responsabilità solidale della capogruppo;



- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell’Amministrazione;
- che all’Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell’Amministrazione in relazione alla procedura, anche dopo la verifica di conformità fino all’estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) **PROCURA** relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

Se le informazioni o la documentazione che i proponenti devono presentare ai sensi del presente paragrafo 7.1 sono incomplete, irregolari o non corrette, o se mancano documenti specifici, la commissione di valutazione provvederà a sospendere la seduta e a disporre che venga richiesto agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione, nei termini e con le modalità fissate nella nota di richiesta.

7.2 OFFERTA TECNICA

L’OFFERTA TECNICA deve essere inserita, a pena di esclusione, in un’apposita busta denominata “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” chiusa, con le modalità di cui al precedente paragrafo 7, e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla “BUSTA A” contenente la documentazione amministrativa ed alla “BUSTA C” contenente l’offerta economica. Il plico esterno deve recare la denominazione del proponente. **L’offerta tecnica non potrà contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento di tipo economico.**



La Busta “Offerta tecnica” dovrà contenere, a pena di esclusione, la proposta di progetto di investimento.

La Proposta Tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Legale rappresentante dell'Impresa proponente o da un suo Procuratore.

In caso di RTI o Consorzi la Proposta Tecnica dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Impresa mandataria o del Consorzio ordinario, ovvero in caso di RTI o di Consorzi ordinari da costituire da tutti i rappresentanti legali delle Imprese raggruppande o consorziande o da loro procuratori.

La Proposta come descritta al paragrafo 5, dovrà contenere:

- PREMESSA “*Infrastrutture utilizzate*”
- CAPITOLO 1 “*Quadro territoriale*”
- CAPITOLO 2 “*Proposta di progetto*”
- CAPITOLO 3 “*Tabella riepilogativa delle tempistiche*”

Le Proposte di progetto di investimento saranno valutate da una Commissione di Valutazione (composta da una Commissione di Gara e da una Commissione Tecnica Qualificata), che sarà nominata dal Concedente, successivamente alla scadenza del termine prescritto per la presentazione delle Proposte, secondo i criteri specificati nel presente paragrafo e nel successivo. Fermo restando che le Proposte devono osservare, a pena di esclusione, i requisiti minimi indicati nell'Allegato A “Specifiche Tecniche”, la Commissione potrà comunque ritenere “non valutabili”, e quindi escluderle, le Proposte che riterrà, a suo insindacabile giudizio, inadeguate a soddisfare le necessità oggetto di Intervento.

Il totale del punteggio raggiunto costituirà il valore della proposta progettuale.

Sono da considerarsi minimi i requisiti indicati in allegato A “Specifiche tecniche”.

I punteggi saranno attribuiti in misura direttamente proporzionale alle migliori; per quanto riguarda i criteri di natura qualitativa i punteggi saranno calcolati mediante la media dei



coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari moltiplicati per il punteggio massimo indicato per ciascun criterio.

Di seguito sono descritti i criteri di valutazione e relativi punteggi:

N°	Criteri Tecnici	Indicatore	Punteggio
A	Copertura Aree: livello di copertura rispetto a quanto definito nell'Allegato B) in termini di Unità Immobiliari	Unità Immobiliari	11
A1	Copertura Comuni obbligatori: miglioramento livello di copertura rispetto a quanto definito nell'Allegato B) in termini di Unità Immobiliari di ogni singolo Comune Obbligatorio	Unità Immobiliari	10
B	Dimensionamento della infrastruttura di rete in Fibra Ottica Offerta	Estensione chilometrica	10
C	Capacità di contemporaneità di servizi ad almeno 30 mbps	Percentuale rispetto utenze	15
D	Scalabilità secondo i piani 2020	Dimensionamento per rete a 100 Mbps	10
E	Servizi di delivery e assistenza tecnica	Relazione tecnica	5
F	Piano di manutenzione	Relazione tecnica	4
G	Piano di Comunicazione/trasparenza	Relazione tecnica	3
H	Tempo di realizzazione dell'Infrastruttura	Relazione tecnica	2

A) Copertura AREE

L'OPTLC dovrà definire una offerta tecnica in termini di massima copertura delle aree definite nell'allegato B). In particolare si dovranno definire gli incrementi in termini di nuove aree censuarie/località/comuni misurando l'incremento rispetto la situazione attuale:

- Maggior numero di unità immobiliari serviti;
- Maggior popolazione interessata dall'incremento.

B) Dimensionamento della infrastruttura di rete offerta

L'OPTLC dovrà definire il corretto dimensionamento della infrastruttura sulla base dei seguenti indicatori:

- Estensione chilometrica delle fibra ottica offerta nel piano tecnico;



- Estensione della capacità di fibre ottiche dettagliando sia il numero di fibre ottiche sulla rete primaria che su quella secondaria in funzione dei punti di distribuzione verso l’utente finale.

C) Capacità di contemporaneità di servizi a 30 mbps

L’OPTLC dovrà definire il dimensionamento delle infrastrutture per l’abilitazione del territorio con servizi ad almeno 30 Mbps (utenze servibili e livelli di contemporaneità).

D) Scalabilità secondo i piani 2020

L’OPTLC dovrà definire il dimensionamento delle infrastrutture per l’abilitazione del territorio con servizi a 100 Mbps.

E) Servizi di Delivery e Assistenza Tecnica

L’OPTLC dovrà definire la proposta di servizio offerto indicando la descrizione del processo di attivazione/ cambio operatore di un nuovo cliente e gli SLA offerti.

F) Piano di Manutenzione

L’OPTLC è dovrà definire la proposta di servizio di manutenzione offerto a tutti gli operatori indicando la descrizione del processo e gli SLA offerti.

G) Piano di Comunicazione/trasparenza

L’OPTLC dovrà presentare la proposta di obbligo di trasparenza in termini di comunicazione di nuovi cantieri, cartografia digitale delle opere incentivate, utilizzazione e disponibilità di infrastrutture per tutti gli operatori. E un piano di comunicazione a mezzo stampa i cui contenuti andranno concordati con la PAT.

H) Tempo di realizzazione dell’infrastruttura

L’OPTLC dovrà presentare l’offerta di riduzione del tempo di ultimazione dell’infrastruttura rispetto al termine massimo dei 24 (ventiquattro) mesi dalla stipula della convenzione con il Beneficiario.

I) Aumento del contributo privato



L’OPTLC dovrà presentare l’offerta di aumento del contributo privato per la realizzazione del progetto finanziato.

Per quanto concerne la Tabella riepilogativa delle tempistiche si richiede che in essa siano presenti almeno la durata della progettazione e della realizzazione dell’infrastruttura (all’interno dei 24 mesi massimi previsti), in giorni naturali e consecutivi, e la durata della gestione (all’interno dei 15 anni massimi pervisti).

7.3 OFFERTA ECONOMICA

L’OFFERTA ECONOMICA (redatta in conformità alla vigente normativa in materia di imposta di bollo) deve essere inserita, a pena di esclusione, nell’apposita busta denominata “**BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA**” chiusa, con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla “BUSTA A” contenente la documentazione amministrativa ed alla “BUSTA B” contenente l’offerta tecnica.

L’offerta economica è costituita, a pena di esclusione, dal “PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO e Relazione al PEF (Business Plan)”. I contenuti e le prescrizioni con cui realizzare questo documento sono riportate nell’allegato C.

Il piano economico-finanziario dovrà indicare, a pena di esclusione, il contributo privato cui il proponente si obbliga e come di seguito indicato, oltre all’importo del contributo pubblico previsto, con le relative percentuali.

N°	Criteri Economici	Indicatore	Punteggio
I	Contributo Privato (min 30%)	aumento del contributo privato per la realizzazione dell’investimento: 1 punto per ogni 0,5% di aumento del contributo fino al massimo a 30 punti	30

8. PROCEDURA



La commissione di valutazione, nella prima seduta pubblica, come sopra indicata e comunicata, sulla base della documentazione prodotta, provvederà ad aprire i plichi presentati entro il termine fissato e a verificare la completezza e regolarità della documentazione, contrassegnandola in ciascun foglio e, in caso negativo, a disporre la regolarizzazione secondo quanto previsto dai paragrafi precedenti, sospendendo a tal fine la seduta.

La commissione di valutazione, all'esito dell'eventuale fase di regolarizzazione (lo stesso giorno oppure il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, della quale sarà dato avviso ai proponenti ammessi), provvederà:

- a) ad escludere dalla procedura i proponenti che non abbiano eventualmente regolarizzato la documentazione presentata;
- b) ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche dei proponenti ammessi, contrassegnando la documentazione richiesta e verificandone la corrispondenza con quanto richiesto dagli atti di gara, nonché a sospendere la seduta pubblica per consentire, in sedute riservate, la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dalla quota di contributo privato, nella puntuale osservanza delle prescrizioni del presente bando ed all'attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte in appositi verbali.

Il Concedente, per il tramite della Commissione di Valutazione, si riserva la facoltà di avviare, con uno o più proponenti, un dialogo tecnico finalizzato al chiarimento/precisazione del contenuto delle relative Proposte di Progetto di investimento. Nella fase di dialogo la Commissione di Valutazione potrà discutere su qualsiasi contenuto della Proposta. Il Concedente si atterrà al principio della parità di trattamento e di non discriminazione tra gli operatori, e non divulgherà soluzioni e/o informazioni riservate provenienti da ciascun Proponente, senza il consenso di quest'ultimo.

All'esito di tale analisi, la Commissione di valutazione, in apposita seduta aperta al pubblico, convocata mediante avviso a tutti i proponenti ammessi, provvederà:

- a) ad escludere, se del caso, i proponenti le cui offerte tecniche non siano state considerate idonee dalla commissione;
- b) a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica;



- c) a dare lettura della percentuale di contributo privato offerta da ciascun proponente;
- d) a contrassegnare la documentazione richiesta, verificandone la corrispondenza con quanto richiesto dagli atti di gara, nonché a sospendere la seduta pubblica per consentire, in sedute riservate, la valutazione della congruità e sostenibilità economica e finanziaria dei piani economico-finanziari presentati dai proponenti.

Anche in questa fase il Concedente, per il tramite della Commissione di Valutazione, si riserva la facoltà di avviare, con uno o più proponenti, un dialogo tecnico finalizzato al chiarimento/precisazione del contenuto delle relative Proposte di Progetto di investimento. Nella fase di dialogo la Commissione di Valutazione potrà discutere su qualsiasi contenuto della Proposta. Il Concedente si atterrà al principio della parità di trattamento e di non discriminazione tra gli operatori, e non divulgherà soluzioni e/o informazioni riservate provenienti da ciascun Proponente, senza il consenso di quest'ultimo.

All'esito di tale analisi, la Commissione di valutazione, in apposita seduta aperta al pubblico, convocata mediante avviso a tutti i proponenti ammessi, provvederà:

- a) ad escludere, se del caso, i proponenti i cui piani economico-finanziari sono eventualmente stati giudicati non congrui e/o non sostenibili;
- b) ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche ammesse, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 7.3;
- c) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica ed all'offerta economica, formando in tal modo la **graduatoria** delle offerte valide;
- d) la Commissione dichiarerà Beneficiario provvisorio del contributo il Proponente OPTLC che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato in base agli elementi di valutazione previsti dal bando. Successivamente la Commissione di valutazione trasmetterà al Responsabile del procedimento la graduatoria provvisoria che quest'ultimo sottoporrà all'organo competente del Concedente per la necessaria approvazione. Il Beneficiario provvisorio dovrà fornire entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Concedente inviata a mezzo PEC la prova del possesso dei requisiti dichiarati. Qualora la prova non fosse fornita ovvero fosse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, il Concedente, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà la decadenza del Beneficiario provvisorio dall'intervenuta concessione ed escuterà la garanzia. Il Concedente potrà eventualmente procedere alla individuazione di altro Beneficiario



attingendo nell'ordine di graduatoria. Ricevuta la documentazione dal Proponente e verificata la sussistenza dei prescritti requisiti, il Concedente comunicherà al Beneficiario provvisorio e a tutti i Proponenti l'esito delle verifiche. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione da parte del Beneficiario si dovrà procedere alla stipula della Convenzione. Nel rispetto della parità di trattamento, il Concedente si riserva di apportare alcune modifiche alla Proposta sottoponendole all'approvazione del Beneficiario, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Bando e dai suoi allegati. In caso di variazioni in aumento delle previsioni di spesa, tali variazioni non potranno dare luogo ad un aumento del contributo concesso. Eventuali voci di risparmio (nella misura della percentuale di contributo) saranno restituite al Concedente o impiegate ai fini di perseguire una migliore efficienza nell'erogazione del servizio. Quindi, definito il contenuto del Progetto di investimento, si provvederà alla stipula della Convenzione. Con la stipula della Convenzione si perfeziona e diventa efficace la concessione del contributo. Parimenti, solo dopo la stipula, il Proponente assume la veste di Beneficiario definitivo del contributo. Fino al momento della stipula il Concedente ha la facoltà di interrompere la procedura e di non stipulare la Convenzione, senza che il Beneficiario possa reclamare alcunché a qualsiasi titolo (risarcimento, indennizzo o altro).

Il Concedente si riserva la facoltà di procedere alla concessione del contributo anche in presenza di una sola Proposta di Progetto di investimento e di non concedere il contributo qualora nessuna Proposta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del presente Bando, ancorché non esclusa dalla Commissione di valutazione. Il Concedente si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere la procedura in qualunque momento senza che i Proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento

In caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio.

9. Convenzione

L'intervento finanziato sarà regolato da apposita Convenzione tra il Concedente e l'OPTLC Beneficiario, la quale sarà stipulata tenendo conto dei contenuti dello schema allegato al presente Bando e delle eventuali migliorie proposte dal Beneficiario stesso e accettate dal Concedente. Con tale atto sono disciplinate nel dettaglio le modalità operative riguardanti la realizzazione degli interventi, il monitoraggio tecnico dell'iniziativa, le fasi di



rendicontazione e di monitoraggio delle spese e ricavi presentate nel business plan, nonché le modalità di verifica ex post della redditività dell'iniziativa e di recupero del finanziamento in eccesso. Fermi restando i contenuti prescritti dal presente Bando e dai suoi allegati, con la stipula della Convenzione il Beneficiario OPTLC si obbligherà comunque a:

- offrire accesso e interconnessione a tutti gli operatori interessati ed il diritto di utilizzo di cavidotti di adeguata dimensione (conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente e della salute pubblica) nonché delle altre infrastrutture passive di rete e della fibra ottica spenta, nei termini ed alle condizioni conformi agli obblighi di trasparenza, non discriminazione e ragionevolezza imposti dall'Autorità nazionale. L'accesso wholesale a tutte le infrastrutture oggetto di contributo pubblico dovranno essere garantiti per tutta la vita utile degli stessi le condizioni economiche di accesso wholesale, ai cavidotti e alle altre risorse di rete, dovranno rispettare anch'esse la regolamentazione nazionale vigente indipendentemente dal potere di mercato;
- fornire cartografie georeferenziate e dati tecnici relativi ai cavidotti utilizzati, siano essi in affitto o di nuova posa;
- fornire al Concedente le clausole contrattuali relative alle cessioni di diritti d'accesso alle componenti dell'infrastruttura passiva;
- fornitura delle infrastrutture a tutte le utenze potenziali presentate nel Progetto di investimento che ne facciano richiesta nei tempi e nelle modalità previste dal presente bando e dai suoi allegati;
- rispettare le linee guida per la rendicontazione che verranno pubblicate con successivi provvedimenti;
- mantenere la proprietà della rete per almeno sette anni a decorrere dalla data di approvazione da parte del concedente del report finale per la verifica tecnico-amministrativa finalizzata all'erogazione del saldo del contributo;
- contribuire al finanziamento del Progetto di investimento per un importo percentuale pari ad almeno il 30% (trenta per cento) delle spese totali ammissibili;
- conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;



- impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese;
- predisporre un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto e per tutte le attività svolte riguardanti la rete sovvenzionata al fine di evidenziare chiaramente i costi e i ricavi provenienti dallo sfruttamento dell'infrastruttura sovvenzionata;
- rispettare nell'affidamento dei lavori la disciplina del D.Lgs. n. 163/2006 in quanto applicabile;
- rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii.

Il Concedente vigilerà, insieme alle autorità competenti, affinché siano rispettati i principi di ragionevolezza, non discriminatorietà e trasparenza e sulle condizioni di accesso all'infrastruttura realizzata.

10. Garanzia per la corretta esecuzione del progetto di investimento

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi assunti con la convenzione, il Beneficiario OPTLC dovrà prestare entro la data di stipula della convenzione una garanzia, da costituire con le modalità di cui al paragrafo 7.1.2., per la corretta esecuzione dell'intervento nella misura del 15% (quindici per cento) del contributo concesso, per una durata pari a quella riportata nella convenzione. La garanzia dovrà:

- prevedere che l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi del premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto al Concedente e che imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico del Concedente;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;
- prevedere che il garante è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito; che si obbliga a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dal Concedente a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo;



- prevedere che il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento, saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi al tasso legale e che si darà corso al versamento richiesto dal Concedente anche nel caso in cui l'aggiudicatario sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;

- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 1 e 2, del codice civile.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dalla assegnazione del finanziamento e l'escussione della garanzia da parte del Concedente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e dovrà essere fornita antecedentemente alla data di firma della Convenzione. La garanzia rimarrà vincolata per tutta la durata della Convenzione e verrà progressivamente svincolata come segue:

- nel limite del 40% (quaranta per cento) dell'iniziale importo garantito a seguito dell'ultimo collaudo positivo;

- nel limite del 40% (quaranta per cento) dell'iniziale importo garantito a seguito della verifica della claw-back - costi realizzo;

- nel limite dell'ulteriore 20% (quaranta per cento) dell'iniziale importo garantito a seguito della verifica della rendicontazione finale qualora risultassero ricavi inferiori e/o costi superiori da quanto inizialmente previsto nel business plan. In caso contrario lo svincolo avverrà quando l'assegnatario assolverà agli oneri di restituzione previsti dalla convenzione.

11. Progetti esecutivi e attivazione degli interventi

Entro 60 giorni dall'aggiudicazione della sovvenzione e prima della sottoscrizione della convenzione, il Beneficiario OPTLC deve fornire i piani di dettaglio delle attività relativi agli interventi previsti nel Progetto di investimento (cronogramma, localizzazione e modalità di attivazione). Tali piani di attività possono essere oggetto di modifiche o variazioni con cadenza trimestrale, concordate fra le parti. Il Beneficiario OPTLC, di volta in volta, comunica al Concedente l'avvenuta realizzazione dell'infrastruttura e attivazione del servizio di cessione, al fine di procedere alla loro verifica tecnico-amministrativa, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 18.



12. Erogazioni

Dopo la sottoscrizione della Convenzione, a fronte della presentazione di idonea garanzia, il Concedente erogherà il contributo secondo le seguenti modalità:

- erogazione del 15% del contributo come anticipazione delle spese complessive previste dal progetto;
- erogazione di un ulteriore 20% del contributo complessivo al raggiungimento del 30% delle spese complessive previste dal progetto come risultante dalla certificazione del responsabile del procedimento;
- erogazione di un ulteriore 20% del contributo complessivo al raggiungimento del 50% delle spese complessive previste dal progetto come risultante dalla certificazione del responsabile del procedimento;
- erogazione di un ulteriore 20% del contributo complessivo al raggiungimento del 70% delle spese complessive previste dal progetto come risultante dalla certificazione del responsabile del procedimento;
- erogazione di un ulteriore 20% in seguito all'approvazione della verifica tecnico-amministrativa finale positiva per il completamento del piano lavori corredato dalle fatture quietanzate relative a tutte le spese sostenute;
- saldo (5%) trascorso 12 mesi dall'approvazione della verifica tecnico-amministrativa finale positiva per il completamento del piano lavori.

Saranno riconosciute esclusivamente le spese sostenute e quietanzate dal Beneficiario e finalizzate alle attività di progettazione e realizzazione della rete a banda larga di cui al presente bando.

L'OPTLC Beneficiario deve predisporre e tenere a disposizione i documenti descrittivi dello stato di avanzamento del progetto e tutta la documentazione probatoria della spesa relativa per la durata di 10 (dieci) anni dalla data di pagamento del saldo e su richiesta del concessionario, fornire tutti gli atti utili per periodo di monitoraggio.

L'OPTLC Beneficiario dovrà indicare nella richiesta le modalità di accredito delle somme dovute, che potrà avvenire presso conto corrente bancario o postale.



Lo stesso è tenuto inoltre a notificare al Concedente le variazioni eventualmente intervenute nelle modalità di accreditamento previste in convenzione. In caso di mancata tempestiva notifica il Concedente è esonerato da qualsiasi responsabilità per le erogazioni già eseguite.

13. Responsabili della esecuzione

Il Concedente nominerà un proprio Responsabile del procedimento per coordinare le attività di vigilanza e verifica della piena e corretta esecuzione della convenzione, fermo restando che funzionari di altre Amministrazioni, nei casi previsti dalla legislazione vigente, potranno effettuare i doverosi controlli e verifiche. Analogamente l'OPTLC Beneficiario dovrà nominare un proprio Responsabile (capo progetto) che collaborerà con il Responsabile del procedimento nello svolgimento delle attività di esecuzione, con particolare riguardo alle attività relative alla verifica tecnico - amministrativa ed alla realizzazione degli interventi.

14. Verifica tecnico – amministrativa

Il Concedente avvierà le attività di verifica tecnico-amministrativa alla consegna dei singoli progetti esecutivi e verificherà la conformità delle infrastrutture e dei servizi erogati in base a quanto indicato nel presente Bando, nell'Allegato "A" "Specifiche tecniche", nel Progetto di investimento e nei Piani di attività presentati. Inoltre il Concedente verificherà la conformità dei progetti e dei relativi lavori con gli impegni definiti nel regime di aiuto e alle condizioni previste dall'Agcom.

Il raggiungimento dei parametri definiti per l'erogazione delle quote di contributo dovrà essere accertato da funzionari incaricati dal Concedente e mediante verifiche tecniche in situ che certificheranno la conformità della spesa con quanto dichiarato dal Beneficiario OPTLC. Di tali verifiche verrà redatto specifico verbale firmato dai tecnici incaricati dal Concedente e, se presenti, controfirmato dagli incaricati del Beneficiario per presa visione. Nel caso di esito non positivo delle verifiche, sarà possibile:

- dichiarare quanto posto ad esame "rivedibile", in quanto, seppur non perfettamente aderente alle prescrizioni contrattuali, può, entro il tempo massimo di 60 (sessanta) giorni, essere reso conforme alle prescrizioni fissate, rinviando quindi il collaudo a data da fissare, non superiore comunque a 60 (sessanta) giorni dalla prima verifica;



- dichiarare “esame negativo”, se vengono riscontrate sostanziali violazioni delle prescrizioni contrattuali e/o dei requisiti tecnici, indicati nell’Allegato “A” al presente Regolamento. In tale caso non sarà dovuto parte del contributo riferito pro quota a dette attività, ferma restando la facoltà del Concedente di dichiarare la revoca totale del contributo oltre che procedere all’irrogazione delle penali previste.

15. Monitoraggio

Al fine di consentire al Concedente un efficace controllo e monitoraggio, l’OPTLC Beneficiario dovrà tenere a disposizione, a far data dalla stipula della convenzione, le evidenze contabili dalle quali risultino distintamente i costi e i ricavi derivanti dalla realizzazione del progetto, nonché i relativi parametri di imputazione. Il Concedente effettuerà il monitoraggio dell’avanzamento del programma e si riserva di:

- individuare adeguate modalità e strumenti per il monitoraggio della fase di realizzazione del Progetto di investimento;
- ottenere supporto dal Beneficiario nell’individuare modalità e format di rendicontazione dell’attività svolta;
- raccogliere i dati necessari al calcolo ed alla verifica ai fini del recupero del contributo, avendo cura di esplicitare le metodologie per il calcolo dei costi medesimi;
- ottenere supporto dal Beneficiario nell’individuare modalità e format di comunicazione dei livelli di servizio.
- nel caso in cui il Beneficiario generi un extraprofitto (dovuto ad esempio a costi di investimento inferiori o a ricavi superiori a quanto preventivato in sede di piano economico-finanziario), tale extraprofitto sarà recuperato o reinvestito per l’ampliamento della rete.

16. Rendicontazione

Con la rendicontazione il Beneficiario OPTLC dovrà dare atto dell’avveramento delle condizioni economiche patrimoniali previste nel business plan, evidenziandone e motivandone eventuali scostamenti, sia positivi sia negativi. A tali fini il Beneficiario OPTLC sarà tenuto a inviare la relativa documentazione al Concedente entro i seguenti termini:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla fine dell’anno di riferimento dovrà presentare la rendicontazione annuale dei costi e dei ricavi;



- entro 60 (sessanta) giorni dal raggiungimento delle soglie previste per l'erogazione del contributo di cui al punto 16 dovrà presentare la relativa documentazione;
- entro 60 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori dovrà presentare il report finale per la verifica tecnico-amministrativa finalizzata all'erogazione del saldo del contributo;
- entro 60 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori relativi alle ulteriori estensioni nel caso di recupero della sovracompensazione dopo la claw-back - costi realizzo, dovrà presentare il report finale per la verifica tecnico-amministrativa finalizzata all'erogazione del saldo del contributo;
- entro 60 giorni dalla data di comunicazione di cessione dell'infrastruttura dovrà presentare la relativa documentazione al fine dell'eventuale recupero della sovracompensazione;
- entro 60 (sessanta) giorni dalla data finale del periodo di monitoraggio dovrà presentare la rendicontazione finale ai fini dell'eventuale recupero della sovracompensazione;
- entro 60 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori relativi alle ulteriori estensioni nel caso di recupero della sovracompensazione dopo la claw-back finale, dovrà presentare il report finale per la verifica tecnico-amministrativa di quanto ulteriormente realizzato.

Successivamente alla ricezione della rendicontazione, il Concedente, a mezzo di propri incaricati, procederà alla verifica presso la sede indicata dal Beneficiario OPTLC, che dovrà essere nel territorio della Repubblica Italiana, della documentazione probatoria. A tal fine il Beneficiario OPTLC fornirà la massima collaborazione. Il Beneficiario OPTLC deve predisporre e tenere a disposizione i documenti descrittivi dello stato di avanzamento del progetto e tutta la documentazione probatoria della spesa relativa per la durata di 10 (dieci) anni dalla data di pagamento del saldo.

17. Revoca del contributo e penali

Il contributo riconosciuto all'OPC Beneficiario potrà essere revocato in parte o in toto in considerazioni di:

- gravi inadempimenti agli obblighi previsti dalla convenzione;
- mancato rispetto delle tempistiche previste;



- mancato rispetto dei termini a conformare entro 15 (quindici) giorni le proprie attività alle prescrizioni fornite dal Responsabile del procedimento, nel caso in cui la verifica del rispetto del piano di attività dia esito negativo;
 - non conformità nel contenuto e nei risultati del Progetto di investimento;
 - mancato scioglimento delle riserve riscontrato in fase di chiusura delle verifiche tecnico amministrative di cui al paragrafo 16;
 - inadeguato supporto documentale alla rendicontazione;
 - mancata alimentazione dei flussi informativi verso il Concedente.
- Le penali per inadempimento sono disciplinate nella Convenzione.

18. Recupero del contributo

Qualora in sede di rendicontazione successiva alla fase di realizzazione, il Concedente riscontrasse che il Beneficiario ha sostenuto dei costi inferiori a quanto inizialmente previsto nel business plan del Progetto, il Beneficiario stesso sarà tenuto a restituire al Concedente, entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione scritta, la quota di contributo corrispondente ai minori costi, opportunamente attualizzata alla data di calcolo, oppure a reinvestire gli stessi in altre infrastrutture da concordare con il Concedente. Il recupero sarà pari alla differenza tra l'ammontare del contributo erogato e l'ammontare del contributo necessario a riportare il valore attuale netto effettivo di progetto (a consuntivo) al valore attuale netto di progetto inizialmente stimato nel business plan (ai fini della determinazione del recupero sui costi di realizzazione non è prevista l'attualizzazione).

Qualora in sede di rendicontazione successiva alla fase di realizzazione, il Concedente riscontrasse che il Beneficiario ha sostenuto dei costi di realizzazione superiori a quanto inizialmente previsto nel business plan del Progetto nulla sarà dovuto al Beneficiario stesso.

Qualora in sede di rendicontazione finale, il Concedente riscontrasse che il Beneficiario ha realizzato ricavi superiori o costi di gestione inferiori a quanto inizialmente previsto nel business plan del Progetto, il Beneficiario stesso sarà tenuto a restituire al Concedente, entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione scritta, la quota di contributo corrispondente ai minori costi o ai maggiori ricavi, opportunamente attualizzata alla data di calcolo, oppure a reinvestire gli stessi in altre infrastrutture da concordare con il Concedente. Il recupero sarà pari alla differenza tra l'ammontare del contributo erogato e



l'ammontare del contributo necessario a riportare il valore attuale netto effettivo di progetto (a consuntivo) al valore attuale netto di progetto inizialmente stimato nel business plan. Ai soli fini della determinazione del recupero si assume un tasso di attualizzazione pari al 10%.

Qualora in sede di rendicontazione finale, il Concedente riscontrasse che il Beneficiario ha realizzato ricavi inferiori o costi di gestione superiori a quanto inizialmente previsto nel business plan del Progetto nulla sarà dovuto al Beneficiario stesso.

Qualora il beneficiario del contributo cedesse l'infrastruttura prima della fine del periodo di monitoraggio e il Concedente riscontrasse che il Beneficiario ha realizzato ricavi superiori o costi di gestione inferiori a quanto inizialmente previsto nel business plan del Progetto, tenuto conto anche dei flussi di cassa derivanti dalla cessione dell'infrastruttura, il Beneficiario stesso sarà tenuto a restituire al Concedente entro e non oltre 60 giorni dalla contestazione scritta, la quota di contributo corrispondente ai minori costi di gestione o ai maggiori ricavi.

Il recupero sarà pari alla differenza tra l'ammontare del contributo erogato e l'ammontare del contributo necessario a riportare il valore attuale netto effettivo di progetto (a consuntivo con riferimento al momento di cessione dell'infrastruttura, comprensivo di tale valore di cessione) al valore attuale netto di progetto inizialmente stimato nel business plan. Ai soli fini della determinazione del recupero si assume un tasso di attualizzazione pari al 10%. Qualora il Beneficiario del contributo cedesse solo una parte dell'infrastruttura, si applica quanto previsto al precedente comma.

Il Concedente potrà richiedere al Beneficiario di utilizzare la sovra-compensazione per i seguenti scopi:

- l'estensione della infrastruttura a banda ultralarga nei territori da identificare successivamente;
- il miglioramento della qualità del servizio nelle aree interessate dall'intervento.

19. Osservanza delle norme

Il Beneficiario OPTLC:



- è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi;
- è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto della convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali;
- è tenuto altresì ad attenersi alla normativa europea e nazionale in materia di comunicazioni elettroniche ed a conformare i propri prodotti alle specifiche norme vigenti in materia;
- è tenuto altresì ad attenersi a quanto previsto nel Regime d'aiuto SA.34199 (2012/N) – Italia concernente l'attuazione del “Piano Digitale Banda ultra larga”, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012.

In caso di modifica della disciplina applicabile il Concedente si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

20. Rinuncia

Il Beneficiario, qualora intenda rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione dell'intervento, prima della sottoscrizione della Convenzione, dovrà darne immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

21. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Disciplinare, il Concedente, in qualità di Titolare, nominerà il Beneficiario OPTLC responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal titolare e si considererà revocata a completamento dell'esecuzione della convenzione. Il Beneficiario OPTLC, in quanto responsabile esterno, sarà tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a



rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003 analiticamente specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato «Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza»;
- predisporre e trasmettere una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti, nei riguardi delle misure di sicurezza adottate ai fini della legge, al titolare, al termine delle attività di cui alla convenzione.

Ciascun OPTLC potrà segnalare al Concedente, in sede di partecipazione alla presente procedura di valutazione, di non autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti relative alla Proposta di Progetto di investimento – che dovranno in tal caso essere indicate in via specifica – in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali. In caso di presentazione di tale dichiarazione consentirà l'accesso nella forma della sola visione alle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedano, in presenza dei presupposti indicati dalla normativa e previa notifica ai contro-interessati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti. In mancanza di presentazione della predetta dichiarazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia della Proposta di Progetto di investimento. In ogni caso l'accesso sarà consentito solo dopo l'intervenuta comunicazione al Beneficiario OPTLC.

22. Forme di pubblicazione

Un estratto del presente Bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su un quotidiano a diffusione locale, su un quotidiano a diffusione nazionale, sulla GUCE e sul sito dell'amministrazione concedente.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.p. 23/92: ing. Raffaele De Col



IL DIRIGENTE GENERALE

- ing. Raffaele De Col -